



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAURO MOCCI	- Presidente -
Dott. MAURA CAPRIOLI	- Rel. Consigliere -
Dott. LUCIO LUCIOTTI	- Consigliere -
Dott. ANTONIO MONDINI	- Consigliere -
Dott. LORENZO DELLI PRISCOLI	- Consigliere -

Oggetto

<p>TRIBUTI ALTRI</p>

Ud. 12/04/2022 - CC

Cnoil 15299
R.G.N. 11089/2020

Rep.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 11089-2020 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (*omissis*)), in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

- ricorrente -

contro

(*omissis*) ;

- intimato -

avverso la sentenza n. 2625/6/2019 della COMMISSIONE
TRIBUNARIA REGIONALE della PUGLIA, depositata il
27/09/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 12/04/2022 dal Consigliere Relatore Dott. MAURA
CAPRIOLI.

Rg 11089/2020

FATTO e DIRITTO

Considerato che:

L'Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo avverso la decisione della CTR della Puglia che con sentenza nr 2625/2019 accoglieva parzialmente l'appello di _____ (omissis) riducendo ai sensi dell'art 13 comma I del dlgs 471/1997 la sanzione al 30% in considerazione dell'incertezza sul soggetto che aveva redatto il modello F24 -

La parte contribuente è rimasta intimata.

Con un unico motivo l'Agenzia denuncia la violazione dell'art 27, comma 18 del D.I. nr 185/2008 convertito in legge nr 2 del 28.1.2008(ora articolo 13 comma cinque del dlgs nr 471/1997 in relazione all'art 360 primo comma nr 3 c.p.c..per avere la CTR ,pur confermando correttamente la legittimità del recupero impositivo ha ridotto l'entità della sanzione irrogata sulla base dell'art 13 comma I del dlgs 471/1997 al di fuori dei casi previsti dalla norma.

Il motivo è fondato.

La CTR dopo aver confermato la correttezza dell'atto impositivo ha ritenuto di ridurre l'entità della sanzione a causa dell'incertezza sul soggetto che ha eseguito il versamento del modello F 24 fondando il suo ragionamento sul disposto dell'13 comma I del dlgs 471/1997.

Il richiamo al disposto normativa, come emerge dalla lettura del testo di legge, esula però dalla sfera di previsione della legge che espressamente stabilisce" Chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti in acconto, i versamenti periodici, il versamento di conguaglio o a saldo dell'imposta risultante dalla dichiarazione, detratto in questi casi l'ammontare dei versamenti periodici e in acconto, ancorche' non effettuati, e' soggetto a sanzione amministrativa pari al trenta per cento di ogni importo non versato, anche quando, in seguito alla correzione di errori materiali o di calcolo rilevati in

sede di controllo della dichiarazione annuale, risulti una maggiore imposta o una minore eccedenza detraibile”.

La riduzione dell'entità della sanzione disposta dalla CTR non può essere giustificata sulla base del disposto richiamato sicchè in assenza di incertezze normative tributarie non può che applicarsi il disposto dell'art 27 comma 18, primo periodo del D.L. nr 183/2008 che prevede nel caso di utilizzo in compensazione per crediti inesistenti per il pagamento delle somme dovute una sanzione dal 100% al 200% .

Giova infatti ricordare che In tema di sanzioni amministrative per violazione di norme tributarie, la Corte ha già avuto modo di affermare il principio di diritto in virtù del quale "Ai fini di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 8, condizione d'inevitabile "incertezza normativa tributaria" sul contenuto, sull'oggetto e sui destinatari della norma tributaria, che costituisce causa di esenzione, consiste in un'oggettiva impossibilità di individuare la norma giuridica in cui sussumere un caso di specie, accertabile esclusivamente dal Giudicante, in quanto riferita né ai contribuente né all'Amministrazione finanziaria bensì al Giudice, unico soggetto dell'ordinamento cui è attribuito il potere-dovere di accertare la ragionevolezza di una determinata interpretazione. Restano quindi irrilevanti l'incertezza soggettiva derivante dall'ignoranza incolpevole del diritto o dall'erronea interpretazione della normativa o dei fatti di causa" (in merito ai detti presupposti di operatività dell'esenzione si vedano, ex plurimis: Cass. sez. 5, 22/03/2019, n. 8176; 07/11/2018, n. 28376; Cass. sez. 5, 04/05/2018, n. 10662; Cass. sez. 5, 27/02/2017, n. 4960, Cass. sez. 5, 23/11/2016, n. 23845; Cass. sez. 5, 20/06/2015, n. 13076; Cass. sez. 6-5, 02/12/2015, n. 24588); peraltro, ha altresì precisato che "In tema di sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie, il contribuente ha l'onere di allegare la ricorrenza degli elementi che giustificano l'esenzione per incertezza normativa oggettiva, che ricorre nell'ipotesi di incertezza inevitabile sul contenuto, sull'oggetto e sui destinatari della disposizione tributaria, anche all'esito del procedimento di

interpretazione della stessa da parte del giudice" (Cass., sez. 5, n. 18718 del 13/07/2018).

Il ricorso va accolto e la sentenza va cassata e rinviata alla CTR della Puglia in diversa composizione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso ; cassa la decisione impugnata e rinvia alla alla CTR della Puglia in diversa composizione anche per la liquidazione delle spese di legittimità.

Roma 12.4.2022

Il Presidente
(dott Mauro Mocci)

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
13 MAG 2022



oggi
IL CANCELLIERE ESPERTO
Vincenzo Pio Massimiliano Giambarrresi

IL CANCELLIERE ESPERTO
Vincenzo Pio Massimiliano Giambarrresi